



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 160

Roma, 19 settembre 2012

Oggetto: Notiziario FLP – Buonuscita TFS-TFR dal 1.1.2011: Iniziative della FLP per il blocco del prelievo illegittimo del 2,5%.

Si pubblica Notiziario della Segreteria Generale FLP n. 48 prot. n. 1758/FLP2012 del 18 settembre 2012, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 1758/FLP12

Roma, 18 settembre 2012

NOTIZIARIO N° 48

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Buonuscita TFS-TFR dal 1.1.2011 Iniziativa della FLP per il blocco del prelievo illegittimo del 2,5%

In questi giorni sono riprese a circolare notizie in merito a possibili iniziative giudiziarie da intraprendere per far riconoscere l'illegittimità del prelievo del 2,5 % sul TFS - TFR (la c.d. buonuscita) e ottenere così la cessazione di tale trattenuta sullo stipendio e il riconoscimento delle somme ingiustamente ritenute a far data dal 1 gennaio 2011.

Come tutti ricorderete, la FLP fu la prima, all'inizio del 2011 (*notiziari n. 2 e 4 del mese di gennaio 2011 consultabili nella sezione "notiziari dei dipartimenti" del nostro sito*), a denunciare tutte le riserve in merito all'applicazione del comma 10 dell'art.12 della Legge 122 del 30.07.2010 che andava a variare, dal 01 gennaio 2011, il sistema di calcolo per il computo ai fini della buonuscita, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 % sull'intera retribuzione. Ciò avrebbe dovuto implicare la contestuale disapplicazione, sempre dal 01 gennaio 2011, del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/73, cioè una contribuzione complessiva del 9,60% sull'80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.

Successivamente, nei primi mesi di quest'anno, sulla base di una prima sentenza favorevole del TAR della Calabria (su un ricorso promosso da magistrati amministrativi) che ha riconosciuto - per ora - il diritto alla restituzione delle ritenute già effettuate, la FLP ha invitato i lavoratori a diffidare, individualmente, l'amministrazione di appartenenza per richiedere il blocco della ritenuta e la restituzione delle somme arretrate e per interrompere i termini di prescrizione (*nei notiziari n. 5 e 10, sempre consultabili nella sezione "notiziari dei dipartimenti" trovate allegato il fac-simile dell'atto di diffida*).





Dicemmo inoltre, che in mancanza di riscontri, avremmo proseguito la vertenza promuovendo la presentazione di ricorsi.

A oggi lo scenario è il seguente: sul fronte giudiziario non si hanno ancora notizie in merito alla definitività della sentenza del TAR di Reggio Calabria, così come non si hanno notizie di pronunciamenti di altri tribunali; quindi, non si è ancora formato un orientamento univoco dei giudici su detta materia.

Inoltre c'è da considerare che attualmente con le nuove regole, rispetto a quanto avveniva negli scorsi, è sempre più frequente la condanna alle spese da parte dei giudici in caso di rigetto di ricorsi ritenuti infondati.

Perciò, sulla base di tali considerazioni e di una consultazione svolta con i nostri legali, come FLP abbiamo deciso di promuovere per ora un "ricorso pilota" al Tribunale del Lavoro di Roma per seguire direttamente l'evoluzione in campo giudiziario e per acquisire, anche con questa azione, ulteriori elementi per poter indirizzare al meglio i colleghi verso la possibile presentazione di ricorsi, che siano forieri di risultati positivi e non - addirittura - di ulteriori esborsi di spese per in caso di eventuali condanne.

Siamo ancora convinti che la trattenuta sia illegittima ma non vogliamo esporre i lavoratori a nessuna conseguenza negativa prima che si sia formata una giurisprudenza consolidata in materia e quindi, con il ricorso pilota, promuoviamo il formarsi di questa giurisprudenza univoca e orientata a sancire la bontà delle nostre rivendicazioni.

Nel frattempo ribadiamo l'utilità - *per chi non lo avesse ancora fatto (*)* - di presentare la diffida al proprio ufficio/ente di appartenenza ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione, e di conservarne una copia debitamente protocollata ai fini dell'eventuale successiva proposizione di un ricorso.

LA SEGRETERIA GENERALE

() in allegato il fac-simile della diffida*

Al Ministero/Amministrazione.....

.....
Direzione Generale Risorse Umane

ROMA

ATTO DI DIFFIDA

Oggetto: Ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, prevista dal DPR 1032/73

Il sottoscritto _____

nato/a _____ il _____ attualmente

in servizio presso _____ con la qualifica di

_____ inquadrato nella Area _____ Fascia _____

espone quanto segue

- l'art. 12 comma 10 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori pubblici, con riferimento alla anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod.Civ. con l'applicazione del **6,91%** sulla intera retribuzione;
- fino al 31.12.2010, l'istituto della indennità di buonuscita, previsto dall'art. 37 del DPR n. 1032/73, prevedeva per il datore di lavoro pubblico un accantonamento del **9,60%** sull' 80% della retribuzione lorda, con una ritenuta a carico del dipendente pari al **2,50%** sull'80% della stessa retribuzione;
- per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità, assimilata dal 01.01.2011 all'istituto previsto dall'art. 2120 del Cod.Civ., non ha più ragion d'essere la rivalsa da parte dell'Amministrazione della percentuale del 2,50%, visto che lo stesso articolo del Codice, stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro;
- ciò nonostante, il prelievo del 2,50% dal 01.01.2011 ha continuato e continua tuttora ad essere illegittimamente operato mensilmente sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali.

Premesso quanto sopra, si chiede l'immediata cessazione della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, illegittimamente praticata, e la restituzione degli importi finora trattenuti dal 01.01.2011, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo mensile.

In difetto di adempimento, il sottoscritto si riserva sin d'ora di agire alle sedi giudiziarie competenti.

La presente vale quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2943 Cod, Civ.

Distinti saluti.

_____ li _____

Firma